

Legge regionale 09 aprile 1990, n.41

**Recepimento del 5° accordo contrattuale nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario.**

<TITOLO I>

ARTICOLO 1

(Area di applicazione e durata)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983 n. 93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985 n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 10 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, riguardante il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti da esse dipendenti.

2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 10 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990, decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 10 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo unico regionale ed integrano quelle contenute nella legge regionale 21 agosto 1989, n. 51. Si applicano altresì al personale dei seguenti enti regionali:

- Azienda Regionale di edilizia residenziale (ex Consorzio Regionale degli Istituti Autonomi Case Popolari),
- Aziende Territoriali di edilizia residenziale (ex Istituti Autonomi Case Popolari),
- Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana,
- Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale e zone di interesse regionale (ZIR).

TITOLO II

RAPPORTI CON L'UTENZA

ARTICOLO 2

(Rapporti Amministrazione - cittadino)

1. La Regione Toscana nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articola l'Amministrazione.

2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione di appositi uffici di pubbliche relazioni, abilitati anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, predispone appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza dell'accordo di cui all'art. 1 della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare:

- a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;
- b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;
- c) il collegamento fra amministrazioni e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;
- d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;
- e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificatamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed, in prosieguo, con cadenza annuale, l'Amministrazione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza

ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

5. L'art. 127 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' abrogato.

### ARTICOLO 3

(Servizi pubblici essenziali)

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, i servizi da considerare essenziali per il personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, sono i seguenti:

- a) servizio elettorale;
- b) igiene, sanita' ed attivita' assistenziali;
- c) attivita' di tutela della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
- e) smaltimento dei rifiuti speciali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 e' garantita, con le modalita' di cui al successivo articolo 4, la continuita' delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) il servizio elettorale, limitatamente alle attivita' indispensabili, di pertinenza regionale;
- b) il servizio attinente agli interventi igienici, sanitari e di vitto per gli animali custoditi;
- c) le attivita' operative di competenza regionale in materia di rifiuti tossici e nocivi;
- d) il servizio di pronto intervento ed assistenza per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e la somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed ai minori nelle apposite strutture a carattere residenziale;
- e) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonche' misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- f) il servizio attinente ai magazzini limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
- g) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilita';
- h) la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici.

3. Le prestazioni di cui alle lettere e), f), g) e h) sono

garantite in quegli enti ove sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

#### ARTICOLO 4

(Prestazioni indispensabili e contingenti per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)

1. Ai fini di cui all'art. 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai comma 1 e 2 è effettuata in sede di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai comma 2 e 3, devono essere assicurati comunque i servizi pubblici essenziali.
4. In conformità agli accordi di cui ai comma 2 e 3, la Giunta Regionale, nel rispetto dell'art. 62, 2o comma dello Statuto, individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.
5. Gli accordi decentrati di cui ai comma 2 e 3 hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

#### Titolo III

#### NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

## ARTICOLO 5

(Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi)

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 124 della legge regionale 21

agosto 1989, n. 51 resta disciplinato dalla suddetta disposizione sino al 30/6/1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1 luglio 1990 e' costituito un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che e' alimentato:

- a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuato nella' anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 124 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;
- d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennita' di turno, reperibilita', rischio, orario notturno, festivo e festivo - notturno; lo stesso importo e' rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
- e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente e' integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attivita' svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonche' da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del comma 9 dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantita' di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 88 comma 4 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnati entro l'esercizio finanziario di competenza, debbono essere riscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio

dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

## ARTICOLO 6

(Utilizzo del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi)

1. Il fondo di cui all'articolo 5 e' destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

2. Il fondo e' finalizzato:

- a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttivita'. La misura dei compensi e' determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttivita' di base ed ai diversi livelli di incremento degli stessi, anche attraverso la valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilita' per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13. Per i settori di attivita' non regolati da parametri sperimentali di produttivita', sono definite con negoziazione decentrata le modalita' per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 124 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, prevedendo peraltro possibilita' di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilita' di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo.  
La valutazione delle prestazioni e' demandata alla competenza dei responsabili delle strutture con le modalita' di cui al successivo art. 40;
- b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
- c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
- d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', oneri, rischi o disagi

particolarmente rilevanti, nonché alla responsabilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione regionale, a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita.

3. Gli interventi previsti nei precedenti comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al comma 2 sono definiti in sede di negoziazione decentrata. È esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data dell'accordo menzionato all'art. 1 per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere invece rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Ove non fossero apportate, nel termine del 30/6/1990 di cui all'articolo 5 le necessarie modifiche tecniche al bilancio dei singoli Enti che consentano la realizzazione delle condizioni operative per la erogazione del Fondo di cui al citato articolo 5 ovvero nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

#### Titolo IV RELAZIONI SINDACALI

##### ARTICOLO 7 (Esercizio dell'attività sindacale)

1. I dipendenti degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dipendenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a dare regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

## ARTICOLO 8

(Diritto di assemblea)

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione nella struttura in cui prestano la loro opera, o in altra sede oneri a carico dell'Amministrazione, per 12 ore annue pro - capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Il secondo periodo dell'art. 59 comma 1 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' abrogato.

## ARTICOLO 9

(Aspettative sindacali)

1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie dell'accordo del comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986 n. 68 che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato.

Il

conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. In fase di prima applicazione il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in n. 1.100 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.



3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma e' riservato per il 90% alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10% alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 77 (serie generale del 3 aprile 1989) garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa:

- con l'ANCI per il personale dipendente dai Comuni e loro consorzi ed IPAB;
- con l'UPI per il personale dipendente dalle province;
- con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunita' montane;
- con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle camere di commercio;
- con la CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, dagli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale degli Enti e' riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attivita' di servizio in detti Enti distinta per comuni, province e comunita' montane. Analoga quota proporzionale e' riservata al personale in servizio presso le camere di commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi per le case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli Enti ed Amministrazioni del comparto sono presentate all'associazione o unioni o conferenza di cui al comma 4. L'associazione o unioni o conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di

collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle Amministrazioni o Enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - ed alla Associazione unioni o conferenza di cui al comma 4.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - che provvede sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

8. La associazione, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 provvedono alla redistribuzione tra tutti gli Enti rappresentati degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla associazione, unioni e conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenti adempimenti.

10. Il comma 1 dell'art. 60 della LR 21 agosto 1989, n. 51 e' abrogato.

## ARTICOLO 10

(Disciplina del personale in aspettativa sindacale)

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della Amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvi che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 puo' essere sostituito con le modalita' e i limiti di cui all'art. 4, della LR 21 agosto 1989. n. 51. Per ciascuna delle qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 21 agosto

1989, n. 51 prescindendo dalla apicalità del posto.

4. Il comma 3 dell'art. 60 della LR 21 agosto 1989, n. 51 è abrogato.

#### ARTICOLO 11

(Permessi sindacali retribuiti)

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

#### ARTICOLO 12

(Monte orario complessivo dei permessi sindacali)

1. Il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario sia ripartito in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti in Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascun organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art.

3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali e alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Giunta Regionale per i conseguenti adempimenti.

6. I comma 4 e 5 dell'art. 60 della LR 21 agosto 1989, n. 51 sono abrogati.

#### ARTICOLO 13 (Diritto di affissione)

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno della struttura, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

#### ARTICOLO 14 (Locali per le rappresentanze sindacali)

1. In ciascuna unita' amministrativa con almeno duecento dipendenti e' consentito agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attivita', l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unita' amministrative con numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se disponibile nell'ambito della struttura.

3. L'art. 62 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' abrogato.

#### ARTICOLO 15 (Patronato sindacale)

1. I dipendenti in attivita' o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'Amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto a svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro ed alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

#### Titolo IV RELAZIONI SINDACALI

##### ARTICOLO 16 (Garanzie nelle procedure disciplinari)

1. Nei procedimenti dinanzi alla commissione di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

2. Il comma 1 dell'art. 117 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51 è abrogato.

##### ARTICOLO 17 (Referendum)

1. È consentito nelle sedi delle unità amministrative lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

##### ARTICOLO 18 (Contributi sindacali)

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai componenti organi statuari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta alla Giunta Regionale ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le

modalita' comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. Gli uffici regionali sono tenuti, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

5. L'art. 61 della Legge Regionale 21 agosto 1989 n. 51 e' abrogato.

#### ARTICOLO 19

(Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali)

1. Il trasferimento in una unita' produttiva ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e delle organizzazioni e confederazioni sindacali, puo' essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine ell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

4. L'art. 63 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' abrogato.

#### ARTICOLO 20

(Norma transitoria)

1. Entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono adottati i provvedimenti necessari per l'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio - dipartimento della funzione pubblica - nonche' all'Associazione, alle unioni ed alla conferenza di cui all'art. 9, comma 4, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

3. La ripartizione di cui all'art. 9 comma 4 e 5 e' effettuata entro il 31 dicembre 1990.

#### Titolo V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

## ARTICOLO 21

Dopo l'art. 4 della LR 9/8/1978, n. 52, modificata con LR 1/3/1989, n. 16 e' inserito il seguente:

"Art. 4 bis

Trattamento di missione per particolari categorie di dipendenti

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio per:

- a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;
- b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto."

## ARTICOLO 22

(Mobilita')

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilita' volontaria prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e' corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sara' integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

Qual funz. VIII e super	L. 3.500.000
Qual funz. VII	L. 3.000.000
Qual funz. VI	L. 2.500.000
Qual funz. V ed infer	L. 2.000.000

2. Al personale, trasferito dalla Regione agli Enti locali a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51, e' corrisposto, a carico della Regione, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

## ARTICOLO 23

(Copertura assicurativa)

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi, nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' della Regione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai comma precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti comma non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti comma sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

## ARTICOLO 24

(Diritto allo studio)

1. I permessi di cui all'art. 83 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51, qualora le richieste superino il tre per cento delle unita' in servizio presso ciascuna amministrazione all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:
  - a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post - universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
  - b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post - universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).
2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che



frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post - universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età'.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai comma precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51.

## ARTICOLO 25

(Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico - fisiche)

1. In attuazione dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 23/8/1988, n. 395 allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico - fisica e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso struttura specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in

mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione del congedo per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo con le modalità di cui all'art. 73 comma 3 della Legge Regionale 21 agosto 1989, n. 51.

3. La Giunta Regionale nel rispetto dell'art. 62 comma 2 dello statuto dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

## ARTICOLO 26

(Tutela dei dipendenti portatori di handicap)

1. In attuazione dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti, nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap, che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione del congedo per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo con le modalità di cui all'art. 73 comma 3 della Legge Regionale 21 agosto 1989 n. 51.

3. In attuazione della vigente normativa devono essere adottate tutte le misure idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso

l'abbattimento delle barriere architettoniche.

## ARTICOLO 27

(Igiene e sicurezza sul lavoro)

1. L'art. 80 della legge regionale 21 agosto

1989, n. 51 e' integrato con le disposizioni che seguono:

- a) il libretto sanitario di cui all'art. 81 della LR 21 agosto 1989, n. 51 deve essere istituito dall'Amministrazione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori.
- b) la Giunta Regionale, nel rispetto dell'art. 62 dello statuto, prevede visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che l'Amministrazione provveda alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attivita' lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;
- c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvedera' altresì al provvisorio mutamento di attivita' qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneita'.

2. La Giunta Regionale provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all'Amministrazione, verificano anche attraverso i propri patronati l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei dipendenti.

## ARTICOLO 28

(Pari opportunita')

1. I Comitati per la pari opportunita', di cui all'art. 70 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta regionale assicura, mediante specifica disciplina, le

condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.

2. I Comitati presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione sono costituiti da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 (serie generale del 3 aprile 1989) e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.

3. In sede di negoziazione decentrata, anche tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengono conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

- a) accesso e mobilità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell'attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

4. Gli effetti delle iniziative assunte a norma del precedente comma formano oggetto di valutazione nella relazione annuale dei comitati di cui all'art. 70 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

#### ARTICOLO 29 (Direttive CEE)

1. Rientra nelle competenze dei Comitati di cui all'art. 28 la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

#### Titolo VI CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

#### ARTICOLO 30 (Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale)

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticita' devono essere adottati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ARTICOLO 31

(Tempi e procedure della contrattazione decentrata)

1. La negoziazione decentrata

resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli artt. 65 e seguenti della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, con le integrazioni di cui al comma che seguono.

2. Gli enti e le loro associazioni provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validita' individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

#### ARTICOLO 32

(Procedure di raffreddamento dei conflitti)

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nell'accordo recepito con la presente legge insorgano conflitti

di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. L'Amministrazione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto dandone contestuale comunicazione alle altre Organizzazioni Sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì su formale richiesta di una delle parti che le compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati ai sensi dell'art. 27 comma 1, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

## Titolo VII

### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

#### ARTICOLO 33

(Ordinamento professionale)

1. Sono confermate la collocazione nelle qualifiche funzionali dei profili professionali previsti dalla vigente normativa, nonché gli inquadramenti del personale nelle qualifiche funzionali possedute, con le integrazioni di cui al successivo art. 34.

2. Qualora vengano individuati, nel rispetto della declaratoria di qualifica, profili professionali non previsti dal precedente ordinamento e vengano istituiti i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa.

3. All'interno delle aree funzionali di cui all'art. 32 comma 4

della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, vige il principio della piena mobilità fra profili professionali ascritti alla medesima qualifica funzionale salvo che la intercambiabilità sia esclusa per i titoli professionali richiesti ai sensi dell'art. 18 della Legge 29 marzo 1983, n. 93.

#### ARTICOLO 34 (Profili professionali)

1. Le figure professionali elencate nella tabella 1 allegata alla presente legge, sono ascritte alla qualifica funzionale indicata nella tabella stessa a decorrere dal 1° ottobre 1990.
2. La tabella 2, allegata alla presente legge, individua i profili professionali dell'area informatica che integrano e modificano i profili professionali previsti dalla vigente normativa.
3. I dipendenti che svolgono le funzioni proprie dei profili dell'area informatica nell'ambito della qualifica funzionale posseduta sono inquadrati nei corrispondenti profili della predetta area. Ove manchi tale corrispondenza di qualifica con successiva legge regionale si provvederà ad istituire i posti di organico per i nuovi profili professionali previsti dal presente articolo procedendo alle conseguenti operazioni di riduzione e aumento dei corrispondenti posti, rispettivamente nella dotazione organica della qualifica di provenienza ed in quella di nuovo inquadramento. In sede di prima applicazione i predetti posti sono coperti, previa contrattazione decentrata, mediante concorso interno riservato ai dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.

#### ARTICOLO 35 (Livello economico differenziato)

1. È istituito un livello economico differenziato di professionalità per le qualifiche funzionali comprese fra la prima e la settima. Il numero dei dipendenti da comprendere in tali livelli economici differenziati non può superare, in nessun caso, le percentuali massime complessive, non cumulabili annualmente, indicate per ciascuna qualifica funzionale nel comma 4.
2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.
3. per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di L. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato e' attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 36 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unita' superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

- 1a qualifica funzionale 25%
- 2a qualifica funzionale 25%
- 3a qualifica funzionale 45%
- 4a qualifica funzionale 60%
- 5a qualifica funzionale 30%
- 6a qualifica funzionale 60%
- 7a qualifica funzionale 20%

5. Il livello economico differenziato previsto al comma 1 non puo' essere attribuito al personale di cui al comma 1 dell'art. 34 della presente legge.

6. Tale personale non concorre a determinare la percentuale di cui al comma 4.

#### ARTICOLO 36

(Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato)

1. I livelli economici differenziati di professionalita' sono attribuiti mediante selezione per titoli alla qualifica partecipano i dipendenti indicati nell'art. 35, in possesso del requisito di anzianita' di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianita' di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1o ottobre 1990. Il livello economico e' attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data nonche' la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilita' del contingente numerico individuato ai sensi dell'art. 35.

Titolo VIII  
DIRIGENZA



## ARTICOLO 37

### (Orario di servizio dei dirigenti)

1. L'orario di servizio del personal dirigente non puo' essere inferiore a 36 ore settimanali.
2. Il dirigente e' a disposizione dell'amministrazione, oltre l'orario d'obbligo per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.
3. E' abrogato il comma 2 dell'art. 87 della Legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

## ARTICOLO 38

### (Indennita' di funzione)

1. Ai dirigenti e' corrisposta una indennita' di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attivita', all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennita' e' commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.
2. Le indennita' di presenza e di coordinamento di cui al comma 1, lettere e) ed f), dell'art. 129 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 sono assorbite dalla indennita' di funzione prevista dal precedente comma 1.
3. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti delle indennita' da attribuire alle diverse funzioni sono determinati con la presente legge in modo da garantire obiettivita' e trasparenza nei comportamenti attuativi.
4. Il personale dirigenziale e' escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'art. 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.
5. La nuova disciplina dell'indennita' di funzione decorre inderogabilmente dal 1o ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennita' di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'art. 129, della legge regionale 21 agosto 1989 n. 51, comma 1, lettere c), d) ed f) nonche' gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua altresì a percepire i compensi correlati alla produttivita' sino al 30 giugno 1990.

6. In relazione a quanto previsto dai precedenti comma, e con riferimento alle strutture operative previste dalla legge regionale 24 aprile 1984 n. 23 modificata dalla legge regionale 26 agosto 1987, n. 48, ai dirigenti regionali e' corrisposta dal 1o ottobre 1990 la seguente indennita' di funzione nelle misure sottoindicate:

A) I qualifica dirigenziale con responsabilita' di Unita' Operativa Complessa (art. 14 ter, comma 4, della LR 24/4/1984, n. 23)

Coeff. 0,6

B) I qualifica dirigenziale senza responsabilita' di Unita' Operativa Complessa

Coeff. 0,1

C) II qualifica dirigenziale con responsabilita' di servizio, posizione di ricerca, di ufficio (art. 14 ter comma 2, art. 15, art. 17 comma 1 e 3, art. 17 bis comma 1 e 2 della LR 24/4/1984, n. 23)

Coeff. 0,6

D) II qualifica dirigenziale senza responsabilita' di servizio, posizione di ricerca, di ufficio

Coeff. 0,1

E) funzione di coordinamento di dipartimento o ufficio (art. 14 bis della LR 24/4/1984, n. 23, art. 4 della LR 26/8/1987, n. 48)

Coeff. 0,2

Il coefficiente connesso alla funzione di coordinamento e' aggiuntivo di quello di cui alla lettera C).

7. In caso di affidamento ad un dirigente della responsabilita' di piu' strutture il coefficiente 0,6 di cui alle lettere A) e C) del precedente comma, resta fisso.

8. Possono inoltre essere attribuiti ulteriori coefficienti, fino alla misura massima dello 0,2 in relazione a progetti e programmi intersettoriali ed interdipartimentali, alla disponibilita' richiesta in relazione all'incarico conferito, nonche' a particolari attivita' di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione. I predetti coefficienti sono attribuiti con provvedimento motivato della Giunta regionale, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello Statuto, sentito il parere del comitato tecnico per la programmazione, che si avvale a tal fine di un apposito nucleo tecnico amministrativo di valutazione da esso nominato al suo interno. I criteri generali per l'attribuzione dei coefficienti sono preventivamente stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

9. La somma dei coefficienti a qualunque titolo attribuiti ad un dirigente non puo' comunque superare il coefficiente massimo 1.

## ARTICOLO 39

(Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali)

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativo - contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attivita' svolta negli uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.
2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, sono responsabili, in particolare, dell'osservanza, da parte del personale assegnato, dei doveri di ufficio e, in modo specifico dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati dalla vigente normativa, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennita'.

## ARTICOLO 40

(Compiti dei dirigenti nella gestione del fondo per l'efficienza dei servizi)

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del fondo per l'efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, e' affidata alla competenza dei dirigenti con decorrenza dalla data di istituzione del fondo stesso. A tal fine la Giunta regionale nel rispetto dell'art. 62 comma 2 dello Statuto adotta le direttive necessarie per consentire il concreto esercizio di detta competenza.
2. Per assicurare la uniformita' degli adempimenti di cui al presente articolo vengano definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attivita' dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonche' i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalita'.

## Titolo IX

### TRATTAMENTO ECONOMICO

## ARTICOLO 41

(Nuovi stipendi)

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 128 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 dell'indennita' integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e per le qualifiche

dirigenziali dell'integrazione tabellare e delle indennità di cui rispettivamente al comma 2 dell'art. 128 e al comma 1 lettere c) e d) dell'art. 129 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, sono così stabiliti, a regime:

Qualifica I	L. 6.081.000
Qualifica II	L. 7.041.000
Qualifica III	L. 8.181.000
Qualifica IV	L. 9.181.000
Qualifica V	L. 10.521.000
Qualifica VI	L. 11.631.000
Qualifica VII	L. 13.631.000
Qualifica VIII	L. 18.071.000
Qualifica I dirigenz.	L. 25.211.000
Qualifica II dirigenz.	L. 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1 luglio 1990.

3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 152.000
Qualifica II	L. 190.000
Qualifica III	L. 265.000
Qualifica IV	L. 310.000
Qualifica V	L. 355.000
Qualifica VI	L. 386.000
Qualifica VII	L. 487.000
Qualifica VIII	L. 592.000
Qualifica I dirigenz.	L. 609.000
Qualifica II dirigenz.	L. 820.000

4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 715.000
Qualifica II	L. 894.000
Qualifica III	L. 1.240.000
Qualifica IV	L. 1.459.000
Qualifica V	L. 1.668.000
Qualifica VI	L. 1.815.000
Qualifica VII	L. 2.290.000
Qualifica VIII	L. 2.789.000
Qualifica I dirigenz.	L. 2.867.000
Qualifica II dirigenz.	L. 3.863.000

5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	L. 1.200.000
-------------	--------------

Qualifica II	L.	1.500.000
Qualifica III	L.	2.100.000
Qualifica IV	L.	2.450.000
Qualifica V	L.	2.800.000
Qualifica VI	L.	3.050.000
Qualifica VII	L.	3.850.000
Qualifica VIII	L.	4.990.000
Qualifica I dirigenz.	L.	5.130.000
Qualifica II dirigenz.	L.	6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai comma 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

#### ARTICOLO 42

(Retribuzione individuale di anzianita')

1. A decorrere dal 1o gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1o gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I	L.	198.000
Qualifica II	L.	216.000
Qualifica III	L.	234.000
Qualifica V	L.	267.000
Qualifica V	L.	312.000
Qualifica VI	L.	330.000
Qualifica VII	L.	384.000
Qualifica VIII	L.	518.000
Qualifica I dirigenziale	L.	672.000
Qualifica II dirigenziale	L.	840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1o gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui comma 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1o gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 130 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51.

#### ARTICOLO 43

(Trattamento economico accessorio)

1. L'indennita' spettante al personale inquadrato nell'ottava qualifica funzione prevista dall'art- 129 lettera b) della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' incrementata di L. 500.000 annue a decorrere dal 1o ottobre 1990. La predetta indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui all'art. 129 lettera b) della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato

professionale in posizione di staff.

2. L'indennita' di cui all'art. 129 lettera a) della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 e' incrementata di L. 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1o ottobre 1990.

3. Al personale docente dei Centri di Formazione Professionale che svolga attivita' di insegnamento, in aula o in laboratorio, per un numero di ore non inferiore ad 800 per anno formativo ai sensi della vigente legge regionale in materia compete una indennita' di L. 850.000 lorde annue a decorrere dal 1o ottobre 1990.

#### ARTICOLO 44

(Effetti dei nuovi stipendi)

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 41, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

#### ARTICOLO 45

(Indennita' di rischio da radiazioni )

1. Al personale medico e tecnico di radiologia sottoposto in continuita' all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire 200.000.

2. la suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale che sia esposto a rischio in modo discontinuo,

temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, e' corrisposta un'indennita' di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire 50.000. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dalla Giunta Regionale; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui ai comma precedenti non e' cumulabile con l'indennita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

## Titolo X

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

#### ARTICOLO 46

(Assenze obbligatorie)

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla produttivita'.

#### ARTICOLO 47

(Disposizioni particolari)

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983- 1985 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale, gia' liquidato nella misura ridotta di cui all'articolo 35, comma 5 dell'accordo del 28 aprile 1987 per il personale di cui all'art. 1, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepisce il presente accordo e, comunque, da non oltre il 1-7-1990.

2. L'indennita' di reperibilita' di cui all'articolo 139 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennita' e' frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed e' corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

#### ARTICOLO 48

(Norma finale di rinvio)

1. Restano confermate ove non modificate o sostituite della presente legge le disposizioni di cui alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51

#### ARTICOLO 49

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1990 con i fondi stanziati in bilancio sui capitoli iscritti alla voce 02 "Personale regionale" e con i fondi da iscriverne che lo Stato assegnerà per l'applicazione dell'accordo nazionale relativo al triennio 1/1/1988 - 31/12/1990.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvederà con leggi di bilancio.

#### ALLEGATO 8

##### ELENCO DEI PROFILI DA REINQUADRARE AUTOMATICAMENTE

Per ogni figura professionale e' indicata la qualifica professionale: (Art. 34, 1o comma)

- Terminalisti o addetti alla registrazione dati dell'area informatica V
- Conduttore macchine operatrici complesse V
- Assistenti sociali VII
- Direttore Centri di Formazione Professionale VIII

##### PROFILI PROFESSIONALI DELL'AREA INFORMATICA

Profilo professionale

ANALISTA DI SISTEMA

Qualifica VIII

1. Analizza e controlla le caratteristiche dei sistemi hardware e software di comunicazione e di base dati.
2. Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali.
3. Nell'organizzazione e pianificazione dei progetti provvede all'articolazione in piu' aree; effettua la verifica del rispetto dei tempi di esecuzione, armonizzando all'uopo le risorse disponibili.
4. Quando dirige una unita' organica, anche a rilevanza esterna,



del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attività'.

5. E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.

6. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti anche complessi ovvero coordina gli interventi dei fornitori hardware e software.

7. Coordina le attività' relative alla rete locale e remota effettuando interventi diretti anche complessi.

8. Provvede al coordinamento di differenziate professionalità' qualora richiesto da specifiche particolarità' di singole aree del progetto.

9. Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attività' didattica.

10. Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.

11. E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

12. Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali e professionali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.
- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

#### Modalità' di accesso

- Corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto, purché' in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità' al concorso.

#### Mobilità' orizzontale

- Verso il profilo di Analista di procedure, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalità'.

#### Grado di responsabilità'

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, alla direzione del lavoro, a seconda del settore di applicazione.

Profilo professionale  
ANALISTA DI PROCEDURE  
Qualifica VIII

1. Definisce la macroanalisi delle procedure da automatizzare in dipendenza delle esigenze amministrative in atto ed in funzione della struttura del sistema che concorre a progettare.
2. Tiene i collegamenti con i settori utenti del sistema allo scopo di acquisire tutti gli elementi utili a delineare il progetto nelle sue linee generali per quanto attiene alle procedure.
3. Concorre all'organizzazione e pianificazione della realizzazione dei progetti per quanto riguarda la definizione dello schema logico dei flussi informativi, la struttura e le transazioni dei data bases, la scelta dei linguaggi di programmazione e delle metodologie di lavoro, la predisposizione di istruzioni operative, dei manuali e della documentazione necessaria.
4. Quando dirige una unita' organica anche a rilevanza esterna del settore non riservata ai dirigenti, ne verifica i risultati ed i costi dell'attivit .
5. E' addetto sia ai sistemi centrali che a quelli distribuiti.
6. Provvede al coordinamento di differenziate professionalita' qualora richiesto da specifiche particolarita' di singole aree del progetto.
7. Cura la formazione e l'aggiornamento professionale e svolge attivita' didattica.
8. Provvede alla gestione ed al coordinamento delle procedure relative ad una o piu' aree di automazione.
9. Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o piu' aree di automazione.
10. Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o piu' aree di automazione.
11. Partecipa ad organi collegiali nell'ambito di norme e disposizioni di carattere generale e rappresenta l'amministrazione anche in convegni e congressi.
12. E' tenuto a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento anche all'estero.

13. Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze;

mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali e professionali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altre lauree con specializzazione in informatica.
- Conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

Modalita' di accesso

- Corso - Concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Analista, Programmatore di sistema, Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneita' al concorso.

Mobilita' orizzontale

- Verso il profilo di Analista di sistema, previo superamento di corso di qualificazione professionale o verifica di professionalita'.

Grado di responsabilita'

Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, alla direzione del lavoro, a seconda del settore di applicazione.

Profilo professionale

ANALISTA

Qualifica VII

1. Effettua l'analisi tecnica delle procedure di automazione, collabora con l'analista di sistemi alla formulazione del piano di analisi del proprio settore.
2. Analizza le procedure a lui affidate, cercando le possibili soluzioni alternative, sotto l'aspetto tecnico, proponendo i relativi programmi da realizzare.
3. Individua i punti piu' importanti delle procedure con particolare riferimento all'integrazione con altre procedure.
4. Prepara e trasmette ai programmatori la documentazione ed i dati necessari per la stesura dei programmi.
5. Definisce la suddivisione delle procedure affidategli in programmi, tenuto conto, tra l'altro, delle dimensioni di

occupazione di memoria dell'elaboratore.

6. Ha la gestione ed il coordinamento delle procedure relative ad una o piu' aree di automazione.

7. Coordina la schedulazione dei lavori relativi ad una o piu' aree di automazione.

8. Ha il controllo e la supervisione dell'input/output relativo ad una o piu' aree di automazione.

9. Assiste i programmatori tecnicamente, sia su richiesta che di propria iniziativa.

10. Provvede alla preparazione della documentazione della procedura analizzata, curando sia quanto di propria spettanza, che quanto di spettanza del gruppo programmatori.

11. Quando dirige una unita' organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attivita'.

12. Svolge anche attivita' didattica.

13. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

14. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

15. Effettua la registrazione del proprio lavoro.

16. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze, mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.
- Conoscenza della lingua inglese.

#### Modalita' di accesso

- Corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unita' operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneita' al concorso.

#### Mobilita' orizzontale

- Verso i profili di programmatore di sistema e programmatore esperto, previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Mobilita' verticale

- Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Grado di responsabilita'

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione

#### Profilo professionale

#### PROGRAMMATORE DI SISTEMA

#### Qualifica VII

1. Collabora con l'analista di sistema e con l'analista onde definire nei dettagli le risorse hardware necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati.
2. Effettua analisi e controlli delle prestazioni e delle risorse hardware e software.
3. Effettua proposte per l'ottimizzazione del sistema hardware e software.
4. Coordina il settore documentazione.
5. Gestisce, in funzione della struttura hardware disponibili, il software di base ed il software applicativo ai quali apporta le successive modifiche.
6. Provvede a compilare la documentazione necessaria.
7. Determina i tempi di esecuzione delle prove e scadenze degli impianti del progetto.
8. Quando dirige una unita' organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati e i costi dell'attivita'.
9. Svolge anche attivita' didattica.
10. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.
11. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

12. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

13. Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di laurea in ingegneria, in fisica, in matematica ovvero altra laurea con specializzazione in informatica.
- Conoscenza della lingua inglese.

#### Modalita' di accesso

- Corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unita' operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneita' al concorso.

#### Mobilita' orizzontale

- Verso i profili di Analista e Programmatore esperto, previo superamento di corsi di qualificazione professionale.

#### Mobilita' verticale

- Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Grado di responsabilita'

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

#### Profilo professionale

**PROGRAMMATORE ESPERTO**

**Qualifica VII**

1. Analizza le procedure non complesse o singole parti di procedure in collaborazione con il livello superiore, effettua diagrammazione di flusso o di dettaglio, provvede alla stesura dei programmi nel linguaggio prescelto e predispone la relativa documentazione.

2. Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione dei programmi.

3. Provvede alla revisione, ottimizzazione e manutenzione.

4. Assiste e collabora alle attività DB/DC (Base Dati e Scambi Dati via telecomunicazioni).
5. Determina i tempi di esecuzione delle prove e la scadenza degli impegni di progetto.
6. Quando dirige una unità organica del settore (non avente rilevanza esterna) ne verifica i risultati ed i costi dell'attività.
7. Svolge anche attività didattica.
8. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
9. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
10. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
11. Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di Laurea in Ingegneria, in Fisica, in Matematica ovvero altra Laurea con specializzazione in Informatica.
- Conoscenza della lingua inglese.

#### Modalità di accesso

- Concorso pubblico con prove teoriche e pratiche cui sono ammessi coloro che risultano in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti.

Il personale inquadrato nei profili professionali di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo Unità Operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso al profilo, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

#### Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Analista e Programmatore di sistema previo superamento di corso di riqualificazione professionale.

#### Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista di sistema e Analista di procedure, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita'

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

Profilo professionale  
PROGRAMMATORE  
Qualifica VI

1. Procede alla stesura del programma nel linguaggio prescelto e ne predispone la relativa documentazione.
2. Effettua le analisi del singolo programma sulla base di istruzioni di massima e con discrezionalita' operativa dei problemi non complessi nonche' la relativa diagrammazione o documentazione di flusso o di dettaglio.
3. Provvede alla manutenzione di singoli programmi e della documentazione relativa.
4. Provvede alla stesura ed aggiornamento della documentazione relativa ai singoli programmi.
5. Garantisce, per quanto gli compete, che tutti i files siano utilizzati nel modo stabilito dagli standards (utilizzo ed aggiornamento della libreria de files).
6. Prova i programmi secondo le norme in atto e li documenta, al fine di ottenere programmi facilmente gestibili, nella fase di manutenzione.
7. E' tenuto ad aggiornarsi sugli sviluppi e sulle tecniche di programmazione e sull'utilizzo del sistema operativo in uso.
8. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
9. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
10. Effettua le registrazioni del proprio lavoro.
11. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica, ovvero altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.



- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

#### Modalita' di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche, e corso di qualificazione della durata di mesi sei a cura dell'Amministrazione. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

#### Mobilità orizzontale

- Verso i profili di procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità.

#### Mobilità verticale

- Verso i profili di analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti, e previo superamento di corso di qualificazione.

#### Grado di responsabilità

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

#### Profilo professionale

#### PROCEDURISTA DI ORGANIZZAZIONE

#### Qual. VI

1. Analizza i passi procedurali assegnategli e stende la relativa documentazione.
2. Analizza le operazioni elementari ed i flussi dei passi procedurali assegnatigli.
3. Collabora ad estendere il manuale della procedura in esame.
4. Controlla e coordina l'applicazione delle norme emesse nell'ambito delle unità esecutive interessate.
5. È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
6. È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
7. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
8. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza

delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene in tale ambito le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

#### Modalita' di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine, con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

#### Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unita' operativa (Capo turno) e Consollista  
previa verifica del possesso delle relative professionalita'.

#### Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Grado di responsabilita'

- relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

#### Profilo professionale

##### PROGRAMMATORE DI GESTIONE OPERATIVA

##### Qualifica VI

1. Provvede alla gestione di procedure e ne cura la connessa documentazione.
2. Predisporre le schede dei lavori relative alle procedure di competenza.
3. E' addetto al controllo degli input/output.
4. Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessita' o inoltra richieste ai fornitori hardware e software.

5. Ha la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua interventi di media complessita' con richiesta ai fornitori hardware e software.

6. Tiene aggiornata la documentazione del proprio settore.

7. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

8. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

9. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

10. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto; utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

#### Modalita' di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce dell'aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneita' al concorso.

#### Mobilita' orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, procedurista di organizzazione, Capo unita' operativa (Capo turno) e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalita'.

#### Mobilita' verticale

- Verso i profili di Analista, programmatore di sistema e Programmatore esperto purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Grado di responsabilita'

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

Profilo professionale  
CAPO UNITA' OPERATIVA (CAPO TURNO)  
Qualifica VI

1. Garantisce la buona esecuzione del programma dei lavori da eseguire ed il perfetto funzionamento dei mezzi.
2. Coordina le attività operative del turno e le attività complesse connesse all'esecuzione dei lavori.
3. Controlla che il programma dei lavori previsti sia eseguibile con i mezzi disponibili.
4. Verifica che le elaborazioni eseguite sotto il suo controllo siano rispondenti agli standards fissati.
5. Distribuisce il lavoro agli operatori, impartendo loro direttive.
6. Interviene direttamente, nei casi di emergenza, per la soluzione di qualsiasi problema di carattere operativo. Diagnostica i malfunzionamenti ed effettua interventi diretti di media complessità;  
inoltre richiede ai fornitori hardware e software.
7. Concorre alla rilevazione di tutte le possibili deficienze nelle istruzioni operative al fine di rendere chiare ed esatte.
8. Effettua rilevazioni con particolare riguardo a quelle magnetiche.
9. Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.
10. Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.
11. Cura la gestione delle scorte.
12. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
13. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.
14. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma

equivalente in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.

- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

#### Modalita' di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati e Operatori di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

#### Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Consollista, previa verifica del possesso delle relative professionalità".

#### Mobilità verticale

- Verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Grado di responsabilità

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

#### Profilo professionale

CONSOLLISTA

Qualifica VI

1. Provvede alla gestione e controllo del sistema tramite console ed effettua attività complesse relative all'esecuzione dei lavori.
2. Diagnostica i malfunzionamenti, effettua interventi diretti di media complessità e inoltra richieste ai fornitori hardware e software.
3. Cura la gestione della rete locale e remota (D/C), effettua i controlli prestabiliti per ciascun ciclo operativo allo scopo di accertare, in ogni fase della procedura, la esattezza delle elaborazioni eseguite.
5. Gestisce secondo le disposizioni ricevute le scritture relative al funzionamento del sistema.
6. Sostituisce in tutte le sue funzioni il Capo Unità operativa (Capo Turno) quando questi non è presente.

7. Collabora strettamente con il programmatore di gestione operativa.

8. Cura la gestione delle risorse con particolare riguardo a quelle magnetiche.

9. Effettua rilevazioni e controlli relativi al funzionamento del sistema ed al suo dimensionamento.

10. Aggiorna la documentazione tecnica hardware e software.

11. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.

12. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento anche all'estero.

13. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

14. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

#### Modalita' di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche. Il personale inquadrato nei profili professionali di Addetto alla registrazione dei dati e Operatore di sala macchine con cinque anni di effettivo servizio nel profilo purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti usufruisce della aliquota di riserva del 35% qualora ottenga l'idoneità al concorso.

#### Mobilità orizzontale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa e Capo unita' operativa (Capo turno), previa verifica del possesso delle relative professionalita'.

#### Mobilità verticale

- verso i profili di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

#### Grado di responsabilita'

- Relativa all'organizzazione del lavoro , ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

#### Profilo professionale

##### ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI

#### Qualifica V

1. Svolge le attivita' di registrazione dei dati, secondo le procedure predeterminate, immettendole nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.
2. Effettua la verifica dei dati in ingresso ed in uscita.
3. Effettua la programmazione semplice del sistema di acquisizione affidatogli.
4. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
5. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
6. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
7. Individua gli errori ed effettua le relative correzioni.
8. Verifica le informazioni registrate e/o perforate nel formato prestabilito.
9. Aggiorna la conoscenza circa l'utilizzazione delle macchine perforatrici/verificatrici e di registrazione dei dati su nastri.
10. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

#### Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

#### Modalita' di accesso

- Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

#### Mobilita' orizzontale

- Verso il profilo di Operatore di sala macchine previa verifica

delle professionalita'.

Mobilita' verticale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, programmatore di gestione operativa, Capo Unita' Operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilita'

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.

Profilo professionale

OPERATORE DI SALA MACCHINE

Qualifica V

1. Avvia ed esegue i lavori di sala con l'impiego delle unita' periferiche, con l'esclusione di quelle attivita' proprie della professionalita' superiore. Effettua la inizializzazione e chiusura dei sistemi.
2. Utilizza, con procedure predefinite e limitata discrezionalità, i prodotti - programma o programmi specifici per semplici operazioni di stampa o di ricerca, lettura, scrittura su files magnetici.
3. Cura l'archiviazione e tenuta della documentazione e delle librerie di programmi.
4. E' applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti.
5. E' tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.
6. Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.
7. Osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali e' addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene.

Requisiti culturali

- Diploma di perito in informatica ovvero altro diploma equivalente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola secondaria i secondo grado e corso di formazione in informatica riconosciuto.
- Conoscenza di una lingua straniera (inglese).

Modalita' di accesso



Il reclutamento avviene mediante corso - concorso o concorso pubblico con prove teoriche e pratiche.

Mobilità orizzontale

- verso il profilo di Addetto alla registrazione dei dati previa verifica delle professionalità.

Mobilità verticale

- Verso i profili di Programmatore, Procedurista di organizzazione, Programmatore di gestione operativa, Capo Unità Operativa (Capo turno) e Consollista, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali prescritti e previo superamento di corso di qualificazione professionale.

Grado di responsabilità

- Relativa all'organizzazione del lavoro, ai risultati conseguiti, a seconda del settore di applicazione.